

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattnale e Servizi Generali

CIG: 9183196512

CUP: F31H22000030001

refettura Avellino rot. Interno del 12/04/2022 lumero: 0033413 llassifica: UCGFACSG.80



disciplinare di gara

per la conclusione del XVI accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza per immigrati richiedenti asilo, con capacità recettiva massima di 50 posti

(termine perentorio di scadenza: 15 maggio 2022)



DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con decreto a contrarre n. 33413 del 12/4/2022, questa Prefettura ha deciso di affidare, mediante accordo quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del Capitolato, costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente, con capacità recettiva massima di 50 posti.

Il fabbisogno presunto di posti è pari a n. 300 posti per il periodo di giorni 730, con una previsione di spesa massima di € 7.055.700,00 (300 posti x € 27,35 pc/pd x 730 giorni = € 5.989.650,00 + rimborsi per prestazioni eventuali € 1.066.050,00 = € 7.055.700,00);

L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 c. 4 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sarà eseguito senza riapertura del confronto competitivo.

La selezione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali successivamente stipulare appositi contratti d'appalto sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell'Interno.

La procedura è costituita da un unico lotto, tenuto conto della modalità di erogazione del servizio (centri con capienza variabile in base alle disponibilità dei concorrenti) e della strutturazione della gara per accordo quadro, che consente la presentazione di offerte per un numero parziale di posti, in proporzione ai quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara.

Si precisa, tuttavia, che la finalità della presente selezione non è quella dell'acquisizione effettiva della suddetta disponibilità di posti, ma solo potenziale, cioè dell'impegno dei concorrenti a fornire su richiesta, anche frazionata e ripetuta nel tempo, i posti ritenuti necessari per l'Amministrazione fino a concorrenza di quelli messi a disposizione da ciascun aderente, fatta salva la deroga sopra richiamata e per il periodo strettamente necessario in relazione a ciascun soggetto ospitato.

Conseguentemente, l'effettivo utilizzo dei posti contrattualizzati sarà giornalmente variabile tra il minimo di zero ed il massimo del totale offerto.

Pertanto, la Prefettura corrisponderà compensi ai soggetti aggiudicatari solo se effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture di accoglienza da essi messe a disposizione ed esclusivamente in base al numero di presenze effettivamente rilevate e conformi al contratto di adesione all'Accordo Quadro, con l'eccezione sopra indicata.

Il luogo di esecuzione è la provincia di Avellino (codice NUTS ITF34).

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Viceprefetto Vicario pro-tempore di questa Prefettura.

Il Responsabile dell'Esecuzione nel Dirigente pro-tempore dell'Area IV di questa Prefettura;



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato di appalto e allegati;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Patto di integrità adottato dal Ministero dell'Interno.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

http://www.prefettura.it/avellino/contenuti/Bandi_per_il_servizio_di_accoglienza_ed_assistenza_ai_cittadini_st anieri-5520302.htm

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo <u>ammincontabile.prefav@pec.interno.it</u> almeno 10 giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet sopra indicato.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: <u>protocollo.prefav@pec.interno.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

I concorrenti indicano, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui sopra.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

3. OGGETTO E IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza, costituiti da centri collettivi messi a disposizione dal concorrente aventi capacità ricettiva massima di 50 posti, secondo condizioni e modalità descritte nel Capitolato e nei relativi allegati.

La presente procedura è costituita da un unico lotto, tenuto conto della modalità di erogazione del servizio e della strutturazione della gara per accordo quadro, che consente la presentazione di offerte per un numero parziale di posti, in proporzione ai quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara.

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Al fine di assicurare la massima concorrenzialità nello svolgimento del servizio in parola e la partecipazione degli operatori anche di minori dimensioni organizzative, pur sempre, però, nell'ottica di una maggiore vicinanza degli stessi al contesto territoriale in cui vengono erogate le prestazioni e, quindi, di una più facile integrazione delle attività svolte e degli stessi soggetti ospitati con il territorio che dà luogo all'accoglienza, questa stazione appaltante ha deciso di stabilire limiti dimensionali minimi per struttura pari a 10 posti. Pertanto, Le offerte per un numero di posti complessivi per centro inferiori a 10 non saranno prese in considerazione.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in caso di apertura di CAS in località ove non risultano già operanti tali strutture, ovvero, laddove si proponesse l'apertura di nuove strutture in aggiunta a quelle già esistenti, si terrà conto dell'eventuale parere dell'Amministrazione comunale interessata, in relazione alle problematiche locali connesse allo svolgimento dell'attività di accoglienza.

Trattandosi di centri collettivi, gli stessi dovranno possedere caratteristiche ricettive conformi a tale tipologia, cioè essere costituiti da un determinato numero di camere da letto, locali comuni per la consumazione dei pasti, locali comuni per lo svolgimento delle attività sociali, educative, medico-infermieristiche, locali ad uso ufficio per il personale del gestore, la documentazione amministrativa, il materiale logistico e per il ricevimento del pubblico.

Gli immobili dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, impianti elettrici e termici, igienico-sanitari, oltre che edilizi.

Al riguardo si precisa che con nota n. 19254 del 07/11/2018 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha precisato che per i cespiti in discussione non è necessaria l'attivazione del procedimento di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, trattandosi di strutture ricettive ospitanti migranti nella fase straordinaria dell'accoglienza. Tuttavia, resta impregiudicata la possibilità che da parte del medesimo organismo o da parte di altri soggetti deputati al controllo e alla vigilanza sull'utilizzo delle strutture ricettive possano richiedere particolari documentazioni ed imporre specifiche prescrizioni tecniche.

Detti locali dovranno essere arredati conformemente alla destinazione e alle attività che in essi dovranno essere svolte. Le strutture presentate in sede di gara dovranno essere in possesso di tutti i requisiti precisati nel presente bando e nel capitolato d'oneri, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e fino al momento della sottoscrizione della convenzione di esecuzione dell'Accordo Quadro.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Alla domanda di partecipazione, il concorrente allega l'elenco degli immobili da destinare all'attività di accoglienza, con indicazione del numero di posti utilizzabili, calcolato secondo i criteri indicati delle autorità competenti in materia, unitamente alla documentazione che ne dimostra la titolarità, ovvero, il differente titolo di possesso (comodato, locazione, ecc.), anche nella forma dell'impegno irrevocabile di locazione al concorrente da parte di chi ne ha la proprietà. Nel caso di sublocazione, in caso di contrattualizzazione, il conduttore dovrà dare dimostrazione di possedere l'autorizzazione del proprietario alla sublocazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità delle strutture offerte, prima del loro convenzionamento e di ridurne l'effettiva utilizzabilità per la finalità del bando, al numero dei posti ritenuti adeguati dai competenti Uffici della A.S.L., o dai Vigili del Fuoco, nonché di acquisire tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria per la verifica della conformità delle stesse alla legislazione vigente. Per cui in caso di accertamento di situazioni che dimostrino la non utilizzabilità di detti immobili all'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente potrà permanere nella graduatoria di merito e sottoscrivere il contratto solo se vi sono altre strutture contestualmente presentate idonee, che consentano di assicurare il numero minimo per la partecipazione alla gara.

Pertanto, in nessun caso e per nessun motivo è ammessa la sostituzione degli immobili offerti in sede di gara, prima della sottoscrizione della convenzione, ma solo successivamente alla sua attivazione e per giustificati motivi ritenuti validi dalla stazione appaltante, ad eccezione del caso in cui sia stata la stessa Amministrazione contraente ad aver occupato gli stessi prima della conclusione delle procedure di gara e contrattualizzazione.

Ciascun concorrente potrà essere ammesso all'Accordo Quadro solo se gli immobili offerti in sede di gara risulteranno immediatamente fruibili, in regola con la normativa urbanistica, sanitaria, antincendio e antinfortunistica, nonché idonei secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria Locale e dei Vigili del Fuoco, per i profili di rispettiva competenza.

In caso di affidamento di ospiti ad operatori successivi al primo classificato, al fine di non arrecare pregiudizi agli ospiti e favorire il migliore ambientamento dei medesimi, i primi proseguiranno nella gestione dei servizi loro erogati fino a quando gli ospiti affidati permarranno presso di esso, anche se nel frattempo dovessero rendersi disponibili nuovi posti presso un concorrente collocato più favorevolmente in graduatoria. In ogni caso, per l'affidamento di nuovi ospiti si terrà conto della graduatoria, sulla base dei posti al momento disponibili. Tale criterio resterà valido anche in caso di proroga dell'iniziale termine di affidamento.

In caso di provvedimenti sopravvenuti delle competenti autorità che dovessero rendere necessario lo spostamento degli ospiti presso altre strutture del medesimo operatore, resteranno immutate le condizioni economiche, mentre in caso di affidamento ad altro operatore, si applicheranno le condizioni relative all'accordo sottoscritto da quest'ultimo, a partire dal momento della relativa presa in carico.

Il servizio dovrà essere eseguito in strutture ubicate nel territorio della provincia di Avellino ben collegate da trasporto pubblico e/o privato assicurato dal gestore e devono essere prive di barriere architettoniche interne ed esterne. Tutti gli spazi devono essere ad uso esclusivo degli ospiti e dell'equipe degli operatori.

Il successivo accertamento della mancanza dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

abitabilità e di agibilità, nonché di sicurezza, comunque accertata, comporta la risoluzione di diritto del rapporto eventualmente istaurato per la struttura in questione, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, oltre la mera contestazione e l'instaurazione delle eventuali azioni risarcitorie a carico dell'operatore stesso, se necessarie.

In casi eccezionali, previa verifica da parte della Prefettura, il contraente, in fase di esecuzione della convenzione, potrà anche individuare nuove strutture in sostituzione di quelle inizialmente contrattualizzate, purché queste siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, nel rispetto del numero complessivo di posti contrattualizzati e delle altre previsioni recate dal presente disciplinare.

In tale ultimo caso la Prefettura valuterà a suo insindacabile giudizio le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente e, se le riterrà giustificate, autorizzerà l'utilizzo delle nuove strutture proposte. In assenza dell'atto autorizzativo prefettizio e fino alla data di rilascio del permesso, l'operatore non potrà utilizzare le nuove strutture per l'ospitalità dei soggetti affidati.

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un congruo termine per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

I prezzi a base di gara sono: Tabella 1

n.	Descrizione	CPV	Prezzo a base di gara	
1	Servizio di gestione di centri collettivi di accoglienza messi a disposizione dal concorrente	79992000-4	€ 27,35 pro-capite pro-die	
2	Fornitura del Kit d'ingresso (ad esclusione della scheda telefonica)	servizi di accoglienza	€ 300,00 per kit pro-capite (per due lotti invernali e due lotti estivi)	

I suddetti prezzi a base di gara sono al netto di lva, se dovuta. Ad entrambi i prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.

L'importo complessivo dell'accordo quadro – in base al fabbisogno teorico di **n. 300** posti destinati all'accoglienza si viene stimato in:

- 1) € 5.989.65,00 per il servizio di cui al n. 1. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara pro capite por die che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell'allegato al vigente schema di capitolato moltiplica per il numero dei posti sopra menzionati e per la durata dell'Accordo;
- 2) € 90.000, per la fornitura di cui al n. 2. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara per singolo kit che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell'allegato al vigente schema di capitolato moltiplicato per il numero dei posti sopra menzionati;
- 3) € 32.850,00 per la fornitura eventuale giornaliera di pannolini per bambini di età inferiore ai 30 mesi che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell'allegato al vigente schema di capitolato moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati;
- 4) € 547.500,00 **non soggetti a ribasso**, per la fornitura del Pocket Money (derivante dall'importo di € 2,50 moltiplicato per il numero dei posti sopra menzionati per la durata dell'Accordo);
- 5) € 1.500,00 non soggetti a ribasso, per la fornitura della tessera telefonica (derivante dall'importo di €



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

5,00 applicato al numero dei posti sopra menzionati);

6) € 394.200,00 **non soggetti a ribasso**, per la fornitura eventuale di materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico e farmaci (derivante dall'importo di € 1,80 applicato al numero dei posti sopra menzionati per la durata dell'Accordo);

L'importo complessivo dell'accordo quadro, dato dalla somma delle voci di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è pari a € 7.055.700,00.

Alle voci di prezzo sopra indicate si aggiunge il rimborso dell'intervento del medico previsto a chiamata, secondo limiti e condizioni indicati nel Capitolato, fatto salva l'ipotesi in cui siano previste prestazioni mediche settimanali obbligatorie comprese nel prezzo base e gli interventi avvengano durante l'esecuzione delle stesse.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il prezzo pro capite pro die a base di gara tiene conto dei costi medi di riferimento del costo della manodopera secondo quanto indicato nell'allegato al capitolato, che costituiranno i parametri di riferimento per la valorizzazione delle corrispondenti prestazioni lavorative in caso di inadempimento.

Si precisa, altresì, che sono totalmente a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia; nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e la gestione delle strutture e per la loro manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché per le utenze che sono interamente a carico dell'operatore economico, al di fuori del prezzo onnicomprensivo di fornitura che copre tutte le prestazioni materiali ed immateriali, alloggiative, ristorative e socio-assistenziali, nonché logistiche erogate dal fornitore.

Pertanto, la controprestazione fornita all'Amministrazione si deve considerare come attività unitaria a composizione multipla e complessa, non frazionabile, all'interno della quale perdono connotazione e qualificazione specifica le singole prestazioni, senza che sia possibile applicare ad essa alcun criterio di prevalenza o analogia e senza che il regime fiscale delle singole prestazioni possa in alcun modo incidere sul regime tributario della prestazione "accoglienza migranti", come definito dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, l'eventuale fatturazione parziale della prestazione, mediante scorporo di alcune specifiche prestazioni, fatturate separatamente per motivi organizzativi, non fa venire meno la natura unitaria della prestazione complessivamente resa ed il corrispondente regime fiscale, come precisato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Campania, proprio delle operazioni ad imposta sul valore aggiunto, ritenendo la fattispecie riconducibile alla previsione dell'articolo 10, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633, il quale dispone per essa l'esenzione dall'IVA. In altre parole, gli affidatari fattureranno il servizio di accoglienza in esenzione d'IVA, fatte salve le cooperative sociali, che, invece, applicheranno all'imponibile l'aliquota impositiva prevista dalla specifica normativa ad esse destinata.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI APPALTO, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro è di n. 2 anni, decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria definitiva.

Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo durante il quale la Prefettura potrà procedere, a stipulare singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo quadro.

I **singoli contratti di appalto** avranno la durata di 12 mesi rinnovabili, secondo termini e condizioni riportati nel Capitolato, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

4.2 OPZIONI

Modifiche dell'accordo quadro

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice secondo quanto indicato all'articolo 13 comma 3 del capitolato e nei limiti del 50% dell'importo del contratto.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nei limiti del 20% dell'importo del contratto.

Opzione di proroga

La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Valore complessivo

Ai sensi dell'art. 35, comma 16 del Codice, il valore complessivo dell'accordo quadro, Iva esclusa, tenuto

conto delle opzioni di cui al presente paragrafo, è stimato in:

Tabella 2

Importo complessivo di cui all'art. 3	Opzioneart.106, co. 1, lett. a) (Max 50%)	di cui per Opzione art.106, co. 1, lett. e) (Max 20%)	Valore Totale massimo
€ 7.055.700,00	€ 3.527.850,00	€ 1.411.140,00	€ 10.583.550,00

Il valore dell'opzione di proroga non è quantificabile a priori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DIPARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 3, lett. p) del Codice ivi compresi gli enti del Terzo Settore che abbiano



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona, oggetto del presente bando, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le **aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete** (nel prosieguo, aggregazione di rete) di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La partecipazione di soggetti non aventi veste imprenditoriale (ONLUS, cooperative di volontariato), non può avvenire, però, in contrasto con quanto previsto dalle norme in materia di lavoro e di attività professionale, che prevedono obbligatoriamente il pagamento di un salario o di un corrispettivo minimo.

Nell'ambito della presente procedura si realizza, infatti, un appalto di servizi con evidente natura commerciale, sebbene agevolata sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, che non viene meno se il soggetto che la rende è un ente non commerciale.

Per cui, limitatamente a questa attività, anche i soggetti non commerciali sono tenuti, di norma, agli adempimenti datorili e previdenziali, propri dell'attività lavorativa nel settore socio-assistenziale ed educativo. In altre parole, l'offerta dovrà risultare compatibile con un costo del lavoro che il Ministero dell'Interno ha ritenuto di indicare in linea con quello previsto per le attività di cui al D.M. Lavoro del 2 ottobre 2013, rapportato all'attualità.

Di fatti, l'attività volontaristica e di soccorso sociale, cioè tipica del terzo settore, resa in regime di gratuità deve intendersi solo quella resa direttamente nei confronti dei relativi beneficiari (gli immigrati), tuttalpiù in aggiunta a quella contrattuale/commerciale effettuata a favore dell'Amministrazione committente, per la quale l'affidatario dovrà dare dimostrazione di aver rispettato i diritti dei prestatori di lavoro alla percezione della legittima remunerazione.

Si specifica che potranno altresì partecipare i soggetti operanti nel settore alberghiero ed residenziale/ricettivo, che non hanno già svolto in precedenza e per il tempo richiesto attività di accoglienza come precisata nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico d'oneri, solo se costituiti in RTI con operatori



in possesso dei requisiti professionali di cui all'art 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, non posseduti dagli stessi, rappresentati dall'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali e per i soggetti del cosiddetto "terzo settore e onlus", nei previsti registri regionali, per le attività richieste nel presente bando e non ricomprese tra quelle per le quali in concorrente possiede l'iscrizione, in quanto detti requisiti non sono suscettibili di ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del citato decreto, che limita tale possibilità solo ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c).

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (D.Lqs. 50/2016).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della I. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Al fine di consentire una più celere conclusione della procedura, la stazione appaltante si riserva di chiedere la trasmissione di documentazione in possesso del concorrente o di dichiarazioni sostitutive di documentazione, contenenti le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Per le imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- c) Per le cooperative sociali ex I. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle coop. sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- d) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

- e) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno degli registri previsti dalla legge 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.
- f) Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.
- g) Per i soggetti di cui alle lettere d, e, f, copia della documentazione relativa alla posizione fiscale accesa per la gestione del presente affidamento quale attività commerciale, eccedente le finalità mutualistiche e solidaristiche proprie.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> il concorrente fornisce alla stazione appaltante gli elementi indispensabili per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, laddove ciò sia possibile direttamente da parte della pubblica amministrazione. Gli ulteriori documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni saranno forniti direttamente dal concorrente.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Almeno una delle due forme di dimostrazione di seguito indicate, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice:

- a) Possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti, ove l'operatore economico ne abbia, per un massimale non inferiore al 30 % dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die di € 27,35 (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell'accordo quadro (730 giorni).
 - La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.
- b) **Fatturato globale minimo annuo** riferito all'ultimo esercizio finanziario disponibile per un importo non inferiore al **30** % dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 365 giorni, IVA esclusa.
 - Tale requisito è richiesto per verificare che concorrano operatori che abbia comunque svolto attività di tipo commerciale in precedenza, stante la necessità di applicare le varie normative connesse all'utilizzo di lavoratori contrattualizzati secondo la disciplina del diritto del lavoro e di servizi di natura commerciale per l'erogazione delle prestazioni previste nel capitolato d'appalto, favorendo però la partecipazione anche di organizzazioni relativamente nuove nel settore, con particolare riferimento ai giovani professionisti che abbiano deciso di investire le proprie professionalità nell'ambito delle attività socio-assistenziali.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:



- per le società di capitali mediante la presentazione di copia di estratto dell'ultimo bilancio approvato prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da cui si possa desumere il fatturato globale o, comunque il valore dei ricavi commerciali;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, che non possano presentare copia di estratto dell'ultimo bilancio approvato prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da cui si possa desumere il fatturato globale o, comunque il valore dei ricavi commerciali, mediante copia dell'ultima Dichiarazione fiscale Modello Unico o dell'ultima Dichiarazione IVA, dalle quali possano desumere i dati in questione;
- per gli operatori non economici in qualsiasi forma costituiti, che non possano presentare copia di estratto dell'ultimo bilancio approvato prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da cui si possa desumere il fatturato globale o, comunque il valore dei ricavi commerciali, mediante copia dell'ultima Dichiarazione fiscale Modello Unico o dell'ultima Dichiarazione IVA, dalle quali possano desumere i dati in questione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi all'oggetto del presente accordo di valore almeno pari al **20** % dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'accordo quadro.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia degli atti di affidamento del servizio di accoglienza con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- elenco degli affidamenti effettuati da altre Prefetture Uffici Territoriali del Governo, con indicazione della durata, del periodo e dell'importo contrattuale.

In caso di servizi/ prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia degli atti di affidamento del servizio di accoglienza, con l'indicazione dell'oggetto,



dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta.

Il requisito relativo **al fatturato globale** di cui al **punto 7.2 lett. h)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei **servizi analoghi** di cui al precedente punto **7.3 lett. j)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio.

Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del requisito di cui al **punto 7.1 lett. a) – g),**

in relazione alla natura e all'attività svolta dalle medesime.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

secondo quanto indicato dall'art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice) di cui ai punti 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali né per quelli di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo punto 14.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei reguisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (cfr punto 14.2 - DGUE, parte II, sezione C). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento è consentito nella misura in cui il concorrente comprovi il possesso delle capacità richieste ricorrendo ai requisiti posseduti da un soggetto ausiliario, a condizione, però, che dimostri di poter disporre effettivamente dei mezzi necessari per eseguire il contratto, concretamente messi a disposizione dal secondo e non di mera attività di coordinamento e garanzia.

Infatti, considerata la particolarità dell'appalto, che concerne l'erogazione di servizi per i quali è richiesto il possesso di una adeguata professionalità, nel caso di dimostrazione della stessa mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, le prestazioni per le quali si è fatto ricorso al predetto istituto dovranno essere concretamente rese direttamente dal soggetto ausiliario, con propri mezzi e personale, mentre non sarà considerata sufficiente una mera attività di coordinamento, indirizzo e supervisione di personale dell'impresa ausiliato.

Qualora il requisito ausiliato sia costituito dalla esperienza professionale connessa allo svolgimento del servizio di accoglienza per il tempo minimo richiesto, ovvero dal fatturato minimo, ciò comporta che tutta l'attività dovrà essere svolta con personale del soggetto ausiliario, cui potrà solo affiancarsi quello del concorrente, allo scopo di acquisire la necessaria esperienza in materia.

A tal fine, il concorrente ausiliato deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario ed impegnativa per la propria organizzazione, in virtù dei poteri conferitigli, "attestante la concessione dell'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata"; tale dichiarazione è verificabile nell'ambito della procedura di controllo a campione dei requisiti speciali;
- una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte quest'ultima dei requisiti generali, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell'impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.



9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e limitatamente alle attività scorporabili, cioè eseguibili autonomamente rispetto al complesso delle prestazioni che caratterizzano il servizio, in quanto aventi caratteristiche tecniche tali da non essere influenzate dal rapporto fiduciario con l'appaltatore che è alla base dell'affidamento.

A tal proposito, la stazione appaltante individua come attività subappaltabili le seguenti:

- Servizio di ristorazione, inteso anche come sola preparazione dei pasti;
- b) Servizio di pulizia degli immobili e di igiene ambientale;
- c) Servizio di trasporto degli ospiti;
- d) Servizio di lavanderia degli effetti letterecci e personali degli ospiti.

Non sono in ogni caso subappaltabili le seguenti prestazioni:

- a) Servizio di gestione amministrativa degli ospiti;
- b) Servizio di mediazione linguistica e culturale;
- c) Servizio di informazione;
- d) Servizio di assistenza sociale:
- e) Servizio di portineria;
- Servizio di assistenza sanitaria.

Tuttavia, per le attività aventi contenuto professionale, l'appaltatore può sottoscrivere contratti di collaborazione professionale o di collaborazione coordinata e continuata con professionisti esterni che assicurano i corrispondenti servizi. Trattandosi, però di attività continuative e essendo espressamente vietato in generale per gli appalti pubblici, non sono consentiti rapporti di prestazione occasionale.

L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate, sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo revocherà l'autorizzazione.

L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

I contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.



I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo n.50/2016.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare, in termini d'importo subappaltato, conformemente a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore da parte di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l'impossibilità di ricorrere allo stesso nello svolgimento dell'appalto.

L'appaltatore deve ottenere l'approvazione del contratto di subappalto da parte della stazione appaltante prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo che deriva dal prezzo massimo pro capite pro die a base di gara (art. 3, Tabella 1, n. 1) moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell'accordo quadro. È fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in ordine alle riduzioni della garanzia medesima.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

A tal riguardo, i soggetti interessati dovranno produrre con la documentazione di partecipazione, apposita documentazione proveniente da soggetti terzi istituzionali, da cui si possa evincere il possesso dei requisiti previsti per avvalersi della presente esclusione.



Prefettura-Ufficie territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

In altre parole, dovrà darsi dimostrazione che trattasi di **micro impresa** e cioè che il numero di dipendenti è inferiore a dieci e il fatturato annuale o il totale all'attivo dello stato patrimoniale non supera i due milioni di euro; ovvero, **piccola impresa** e cioè con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro; **media impresa** con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro, ovvero, media impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'accordo, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'accordo. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Il possesso dei requisiti per l'esonero dalla dichiarazione d'impegno anzidetta e fornito dal concorrente in luogo della stessa, nell'ambito della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Avellino (curata dalla Banca d'Italia filiale di Salerno);
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario o il GEIE o l'aggregazione di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 200,00 (tenuto conto che, come precisato dal Ministero dell'Interno nello schema di bando, il calcolo del contributo prende a riferimento l'importo complessivo dell'accordo quadro), secondo quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.37 del 13-02-2021 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un **Sistema telematico** (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del Codice degli Appalti e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

La Prefettura - UTG di Avellino (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità **ASP** (Application Service Provider) presente sul sito <u>www.acquistinretepa.it</u>, sezione Negoziazioni - Gare.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005;
- c) la seguente dotazione tecnica minima: personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10-6 secondi). Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto dei termini perentori previsti nella documentazione di gara.

GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Prefettura UTG di Avellino, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi complessivamente definite "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato alla presente), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del 15 maggio 2022, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la



sua irregolarità. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta Tecnica;

C – Offerta Economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato PDF, devono essere tutti convertiti in formato *PDF*.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla;
- un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale.

Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La verifica della tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica (quando prevista) e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime, in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema.

Successivamente il RUP procederà, attraverso il Sistema, alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche (quando previste) e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'"Ufficio", né alla Commissione di gara (quando prevista), né alla stazione appaltante, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche, potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE in formato elettronico, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale, risultata regolare a seguito della opportuna verifica, saranno considerate comunque valide ai fini della procedura, anche se la stazione appaltante potrà richiedere comunque la trasmissione del documento di riconoscimento del dichiarante.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, ovvero, dove non diversamente specificato, in copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti prima della scadenza del bando, vale a dire che i requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta debbono risultare posseduti dal concorrente in epoca antecedente il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta:
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine breve e perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In sede di soccorso istruttorio, la stazione appaltante può procedere anche alla richiesta di integrazione di elementi non essenziali per la partecipazione alla gara, ma utili per l'esame della condizione del concorrente. In questo caso, la mancata trasmissione entro il termine assegnato per il soccorso istruttorio non determina automaticamente l'esclusione, ma potrebbe comportare comunque la necessità di ottenere quanto richiesto, prima della conclusione della procedura stessa o comunque della contrattualizzazione del concorrente utilmente classificato.

14. CONTENUTO DELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Sezione *Documentazione Amministrativa* contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo. A tal fine, il concorrente può provvedere al versamento dell'imposta in maniera informatica, allegando poi alla domanda la ricevuta digitalizzata del versamento, oppure, applicare la prescritta marca da bollo alla copia della domanda, procedendo al suo annullamento mediante apposizione di timbro a cavallo della stessa e della restante parte di foglio, o con altra modalità equivalente, per poi digitalizzare il documento così formato, da allegare alla documentazione amministrativa richiesta, previa apposizione della firma digitale del soggetto a ciò tenuto. In caso di soggetto esonerato dall'obbligo di versamento del bollo, lo stesso da atto della propria condizione e del relativo presupposto normativo.

Nella domanda il concorrente dichiara:

- a) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, raggruppamento, aggregazione di rete, GEIE);
- b) in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun componente (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- c) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) dei



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

consorziati per i quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi alcun consorziato si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

- di avere la disponibilità di idonei immobili, specificando il comune di ubicazione e il numero di posti di accoglienza in essi disponibili ed indicando il titolo che legittima la disponibilità degli stessi (proprietà, locazione, comodato, altro), ovvero, di essere in possesso dell'impegno del titolare a concedere la disponibilità di idonei immobili;
- e) che gli immobili sono agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, laddove prevista.

Nel caso di soggetti che partecipano in forma associata la domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dall'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dall'organo comune nonché dal ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega

- DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare (la quota percentuale dell'importo complessivo del contratto va indicata nella parte IV, lett. C).

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) per il requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto n. 7.1 la sezione A:
 - n. 1, per l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio (solo per gli operatori economici obbligati);
 - n. 2, per l'iscrizione in altri tipi di Registri/Albi;
- b) per il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto. 7.2 la corrispondente voce



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

della sezione B;

c) per il requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 la corrispondente voce della sezione C.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale del rappresentante legale del soggetto concorrente ed è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (**OBBLIGATORIE**), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali attesta:

- 1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2. per gli operatori economici indicati all'art. 80, comma 3 del Codice (impresa individuale, s.n.c., s.a.s, altro tipo di società o consorzio):
 - a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

per gli enti e le associazioni di promozione sociale:

- b) che lo Statuto e/o l'atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
- c) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale;

per gli altri soggetti senza scopo di lucro:

d) che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di gara;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- e) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale;
- 3. di possedere, anche ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari di esecuzione e dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 5. di accettare il patto di integrità approvato dal Ministero dell'Interno e allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- **6.** di impegnarsi a conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 8. di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e, preso atto dei termini di trattamento dei dati di cui al Disciplinare di gara, esprime il proprio consenso e di autorizzare la Prefettura UTG al trattamento di tutti i dati richiesti in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria, per le finalità inerenti la gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi da parte del medesimo ufficio.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il concorrente indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 9;



- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 9;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a integrazioni al DGUE; dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3); patto d'integrità; codice di comportamento; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

Le aggregazioni di rete di cui al punto 5, lett. a), b), c) del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento alle integrazioni al DGUE; ai dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3; al patto d'integrità; alla conoscenza ed accettazione del codice di comportamento della stazione appaltante; alla regole sulla privacy ed il trattamento dei dati.

14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega alla domanda anche:

- 1. il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- 2. il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4. la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 5. **per gli operatori economici che ricorrono all'avvalimento,** documentazione di cui al punto 14.2 parte II del DGUE:
- 6. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore e, in caso di sottoscrizione a cura del procuratore, copia conforme all'originale della relativa procura secondo quanto indicato al punto 14.1, che possono essere sostituiti dall'apposizione della firma digitale certificata.

14.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti in forma associata forniscono, in aggiunta a quanto precedentemente indicato, la documentazione e le dichiarazioni di seguito riportate in base alla propria tipologia. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4° del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4° del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre:
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15.1 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

La sezione "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta tecnica predisposta secondo quanto indicato nell'allegato E del Capitolato.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

15.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La sezione - Offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale unico cha sarà applicato ad entrambi i prezzi a base di gara (prezzo pro capite pro die e prezzo per singolo kit di cui all'art 3) - al netto di Iva, se dovuta. Verranno prese in considerazione



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

fino a tre cifre decimali con troncamento delle successive.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino i prezzi a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base punteggi e alle formule previsti **nell'allegato E** del Capitolato.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara saranno effettuate attraverso l'apposita piattaforma informatica accessibile ai concorrenti, che potranno verificare dalla stessa l'andamento delle stesse, per cui non si rende necessaria alcuna operazione da effettuare con la presenza dei concorrenti o loro rappresentanti, considerato che ogni intervento risulta vincolato dalla procedura informatica, né vi è la possibilità per la stazione appaltante di eliminare atti presentati dai concorrenti, di manomettere o modificare gli stessi, o di cancellare o modificare operazioni compiute in via definitiva sulla medesima piattaforma, che registra ogni attività sulla medesima svolta.

Il RUP, ovvero il seggio di gara se istituito, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei documenti inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il medesimo soggetto sopra indicato procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

procedura.

La Prefettura procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, ovvero, con le altre modalità ritenute opportune.

18.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione può avere anche dei membri supplenti, che possono sostituire i titolari all'occorrenza, in caso di assenza degli stessi. La sostituzione avviene su convocazione del presidente secondo l'ordine seguito nel provvedimento di nomina.

18.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, ovvero seggio di gara all'uopo istituito, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all'accesso alla sezione Offerta Tecnica della Gara sul portale ASP, per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato al Capitolato.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato negli allegati del Capitolato.

Successivamente, la commissione darà notizia dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, proposte al rappresentante legale della stazione appaltante, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche mediante la sottoscrizione dei verbali delle operazioni d'esame.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

18.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente al completamento dell'esame della Offerta Tecnica, la stazione appaltante darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti operate a seguito dello stesso e procederà all'esame delle Offerte Economiche, attribuendo il corrispondente punteggio sulla base del ribasso praticato e secondo le regole di ponderazione all'uopo stabilire.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la stazione appaltante redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto nei punti successivi.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si procederà a disporre l'**esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero, l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa, o in quelli dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi compresi il Capitolato e i relativi allegati;
- **presentazione di offerte inammissibili**, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto in aumento rispetto alla base di gara, oppure in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine breve per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

20. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura aperta di cui al presente disciplinare si conclude con l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore degli operatori economici che abbiano presentato un'offerta valida.

La procedura è distinta in due fasi:

- aggiudicazione e sottoscrizione dell'accordo quadro con ciascuno concorrente utilmente collocato in graduatoria sulla base delle condizioni dal medesimo offerte;
- sottoscrizione dei contratti di appalto, derivanti dall'accordo quadro senza riapertura del confronto competitivo in relazione alle effettive necessità di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle ulteriori indicazioni fornite di seguito.

20.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice, la quale, chiude le operazioni di gara con l'aggiudicazione provvisoria e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al RUP al termine del relativo procedimento e al rappresentante legale della stazione appaltante, che provvede all'aggiudicazione definitiva.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione del medesimo, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

D'altra parte, si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

Qualora dovessero sopravvenire mutamenti nell'organizzazione del servizio, anche disposti direttamente dal Ministero dell'Interno, tali da rendere le offerte presentate dai concorrenti non più confacenti all'esigente della stazione appaltante e alle finalità dalla stessa perseguite con l'appalto, ovvero, alle dimensioni del fenomeno che si intende gestire attraverso di esso, od ancora nella dotazione economica finalizzata al suo finanziamento, l'Amministrazione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla stipulazione dei contratti di affidamento del servizio a favore dei soggetti aggiudicatari.

Essendo il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **prima dell'aggiudicazione**, l'Amministrazione procede, nei confronti di ciascuno dei soggetti ai quali ha deciso di aggiudicare l'accordo, a:

- a) richiedere laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- b) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d);

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica definitivamente la procedura e procede alle comunicazioni di cui all'art.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

76, comma 5 lett. a).

Per procedere all'aggiudicazione definitiva, la Prefettura procede preventivamente a:

- a) verificare il possesso dei requisiti generali e richiedere la documentazione dimostrativa degli stessi e di quelli speciali autocertificati;
- b) richiedere i documenti necessari alla prova del possesso dei requisiti speciali previsti al punto 7 del presente disciplinare.
- c) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
- d) richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti, a decorrere dalla stipula del contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo;
- e) richiedere, per i servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, apposite certificazioni rilasciate dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero, copia degli atti di affidamento delle predette attività svolte nell'ultimo triennio a favore di tali organismi, o altra documentazione equivalente;
- f) richiedere, i certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, per i servizi prestati a favore di committenti privati, ovvero, copia degli atti di incarico di quest'ultimi nell'ultimo triennio o altra documentazione equivalente;
- g) richiedere, relativamente all'equipe multidisciplinare, copia dei contratti di lavoro o di collaborazione coordinata e continuata del personale, dipendente o convenzionato, interessato all'appalto, con indicazione del salario corrisposto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso di tutti i requisiti generali e speciali. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti da parte di un concorrente, l'Amministrazione procederà, nei confronti del medesimo, alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone, se richiesti, i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo: spese totali / numero totale dei posti offerti x numero dei posti offerti dal singolo concorrente.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

20.2 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula dell'accordo quadro è subordinata all'esito positivo delle **verifiche antimafia** (d.lgs. 159/2011) disposte nei confronti degli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, la stessa recederà dall'accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

L'aggiudicatario deposita prima della sottoscrizione dell'accordo quadro **la garanzia definitiva** da calcolare sull'effettivo importo dell'accordo col medesimo stipulato, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'accordo.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che procederà all'affidamento dello stesso, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

20.3 INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria, fatte salve eventuali ragioni organizzative legate a specifiche situazioni riguardanti il perseguimento delle migliori condizioni di accoglienza dei migranti (per esempio: necessità/opportunità di mantenere uniti determinati gruppi etnici o familiari, esigenze sanitarie, socio-psicologiche, minore età, ecc.), opportunamente motivate nei provvedimenti di affidamento.

Pertanto, la stazione appaltante, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza e per esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Prima della stipula del contratto d'appalto la Prefettura si riserva di:

richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte
dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri
confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;

richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i
quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle
prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale,
urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione
incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi
del d.lgs. n.81/2008.

In particolare saranno richiesti:

- certificato di agibilità rilasciato dal comune territorialmente competente;
- certificazione di idoneità dell'impianto termico e di quello elettrico, (se prevista in relazione alla tipologia dell'immobile e alle eventuali prescrizioni delle competenti autorità);
- attestato di prevenzione incendi, (se previsto in relazione alla tipologia dell'immobile e alle eventuali prescrizioni delle competenti autorità).

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano rilevate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare approfondimenti tecnici attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi, qualora venga comunque assicurata la disponibilità minima di posti prevista con gli immobili riconosciuti idonei, altrimenti non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

21. STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

I singoli contratti di appalto sono, di regola, stipulati "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore:

- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta copia conforme della copertura assicurativa in corso di validità, ove richiesta;
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice).
- prima dell'inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto,
 l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, (art. 105, comma 2, del Codice).



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

22. SOSTITUZIONE DEGLI IMMOBILI DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture convenzionate, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando e dal capitolato speciale. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione e le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente, l'ammissibilità della sostituzione.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta la contrattualizzazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento degli ospiti è a carico del gestore.

La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione del rapporto, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'attivazione dei contratti d'appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario, qualora svolga il servizio nel medesimo centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove dovesse procedere a nuove assunzioni, previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione del CCNL di settore e di quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dai contratti attuativi dell'accordo quadro è competente il Foro Erariale di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri delle relative vertenze.

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Prefettura, in qualità di stazione appaltante, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente procedura di gara e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della procedura medesima. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Titolare del trattamento è la Prefettura di Avellino, con sede in Corso V. Emanuele II, n. 4 (Email: prefettura.avellino@interno.it, PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it, centralino +39 0825/7981).

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti: email: <u>prefettura.avellino@interno.it</u> – PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla presente procedura di gara, in particolare per verificare la sussistenza, in capo ai concorrenti, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione e, in particolare, ai fini della verifica delle cause di esclusione e dei criteri di selezione di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Prefettura ai fini della stipula del contratto

per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Prefettura in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il trattamento dei dati personali è pertanto legittimato da:

- a) necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR).

Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici (a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione) di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità sopra indicate, nonché i dati giudiziari e tutti i dati necessari ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa la diffusione dei dati può essere effettuata sul sito della Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Trasferimento dei dati

La Prefettura non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

La Prefettura conserva i dati personali dell'aggiudicatario per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Prefettura non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.

Diritto di reclamo

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

il Prefetto (Spena)

A